

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 17 maggio 1999, n.144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare, l'articolo 45 che detta disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, concernente i profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e il Ministero per la funzione pubblica 23 luglio 1999, n. 184, con cui è stato disciplinato il trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario alle dipendenze degli enti locali nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 recante Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e, in particolare, l'articolo 8 che rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle stesse, e l'articolo 5, comma 6, che stabilisce la validità triennale della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75, concernente gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di istituto per il conferimento supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali ad esaurimento e inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014;
- Vista l'ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91 con cui è stato bandito il concorso pubblico per la selezione di personale nei profili professionali A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e, in particolare, l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTA la sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, e in particolare, le modifiche apportate alla sopra citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

CONSIDERATA la necessità di riformulare e integrare le tabelle di valutazione dei titoli allegata al sopra citato d.m. n. 430 del 2000 in quanto il criterio della valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per l'accesso all'impiego deve ritenersi superato in virtù dell'attuale criterio dell'unicità del titolo di studio richiesto per l'accesso all'impiego;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014 con cui sono state modificate e integrate le tabelle di valutazione dei titoli richiesti per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

CONSIDERATO che, in ragione dell'imminente scadenza della vigenza della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di cui al d.m. n. 104 del 2011, è necessario impartire nuove disposizioni per la riapertura e l'aggiornamento delle stesse;

DECRETA

Art. 1

Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità -

1. Nelle istituzioni scolastiche, presso le quali è istituito l'organico relativo ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico, sono rispettivamente costituite, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, di seguito Regolamento, specifiche graduatorie di circolo e di istituto.
2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, costituite in virtù del presente decreto, sostituiscono integralmente quelle costituite ai sensi del d.m. 104 del 2011, vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento, hanno validità per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
3. La terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è elaborata a cura del dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda di inclusione nelle graduatorie stesse da parte degli aspiranti. Ad ogni istituzione scolastica destinataria della domanda degli aspiranti è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tale compito è svolto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda degli aspiranti, indipendentemente dall'istituzione presso di esse dell'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

4. Gli aspiranti all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (Allegato B), nonché, per gli assistenti tecnici, dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).
5. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, a seguito della presentazione dell'apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati, contenuta nel modello di domanda D2, il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia costituite a seguito del d.m. n. 104 del 2011.
6. Il servizio prestato, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
7. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali e per tutti i titoli di servizio, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli. È, altresì, valutabile come servizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di tre mesi fino ad un massimo di otto mesi, a partire dall'anno scolastico 2012-2013.
8. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
9. Le graduatorie di circolo e di istituto vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
10. Gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, devono possedere almeno una conoscenza di base della lingua

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.

11. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni del Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre una specifica domanda utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali, di diversa provincia.
3. L'aspirante già incluso, per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e/o nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, deve presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
4. Qualora l'aspirante è incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (di cui al successivo articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente decreto).
5. Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (Allegato D4) e segnalare, altresì, nella sezione "G" del modello di domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (Allegato D1), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2014-2015, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento (Allegato D4), sottoscritta dall'aspirante, va inviata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui all'art. 4, comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.

La domanda di depennamento (Allegato D4), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato .

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
7. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 10 e 12, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
 - a) assistente amministrativo: diploma di maturità;
 - b) assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (Allegato C);
 - c) cuoco: diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina;
 - d) infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere;
 - e) guardarobiere: diploma di qualifica professionale di Operatore della moda;
 - f) addetto alle aziende agrarie : diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro-industriale o operatore agro-ambientale;
 - g) Collaboratore Scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
8. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 di cui al d.m. n. 104 del 2011, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
9. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 3, 4 e 5, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del d. lgs. n. 297 del 1994 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

scolastico di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione. n. 75 del 2001 e decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35 del 2004 corrispondenti al profilo richiesto.

10. Ai fini del precedente comma 9 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

11. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). La corrispondenza tra profili professionali degli enti locali e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola è individuata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale. n. 184 del 1999, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, purché detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali alle quali gli enti locali erano tenuti a fornire il personale. La tabella di corrispondenza è quella applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000 e annessa alla Ordinanza Ministeriale 30.dicembre 2004, n. 91 (Allegato H).

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

12. Ai fini di cui al precedente comma 11 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

13. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 8 e 9 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 7, lett. b), ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

14. I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 2006, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e della normativa vigente, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza o dell'equivalenza al corrispondente titolo italiano .

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

15. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento o di conferma di cui al successivo art. 4, comma 1.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 3 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge n. 16 del 1992;
 - d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 693 del 1996.
2. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 174 del 1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio.
3. Non possono partecipare alla procedura in esame:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 - e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depennamento

1. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro l' **8 ottobre 2014**.
L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, dagli Uffici degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e, contestualmente, da ciascuna istituzione scolastica statale, al cui albo rimarranno affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.
2. La domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:
 - a) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
 - b) nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
 - c) nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
 - d) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
 - e) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;
 - f) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 per il medesimo profilo professionale.
 - g) a scelta del candidato, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia.
3. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento (Allegato D1) o la domanda di conferma (Allegato D2) e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3) devono essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5, comma 3, e art. 6, comma 1.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito e successivo Avviso circa i termini della presentazione *on line* della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D 3).

Art. 5

Domanda di inserimento o di conferma

1. Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto (Allegati D1 o D2).
2. La domanda di inserimento o di conferma nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.
3. Il modello di domanda (Allegato D1 o D2) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
4. Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, nel caso in cui intendano richiedere l'inclusione nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché con la medesima valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente procedura di cui al d.m. n. 104 del 2011, devono presentare l'apposita domanda di conferma (Allegato D2), fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 8, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
5. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma precedente, l'aspirante dovrà presentare, invece, la domanda di inserimento (Allegato D1) nel caso in cui vi siano difformità rispetto alla domanda del precedente aggiornamento relativo agli anni 2011-2013 di cui al d.m. n. 104 del 2011. In tal caso l'aspirante deve compilare *ex novo*, in tutte le sue parti, il modulo domanda (Allegato D1), indicando il profilo professionale prescelto, i titoli di accesso al profilo professionale, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi della tabella allegata al presente decreto (Allegato A), eventuali titoli di preferenza (Allegato B), nonché i titoli di accesso, limitatamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (Allegato C).
6. In ogni caso nei moduli di domanda, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino la domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
7. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Non occorre alcuna autenticazione.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

8. Nella domanda di inserimento il candidato deve dichiarare alternativamente una delle seguenti condizioni:
- a) di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o di seconda fascia per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
 - b) di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
 - c) di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
 - d) di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie;
 - e) di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulta inserito nelle citate graduatorie;
 - f) di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013 , 2013-2014 per il medesimo profilo professionale richiesto;
 - g) di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia .
9. Nella domanda di conferma il candidato deve dichiarare:
- a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
 - b) di mantenere per il triennio 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio 2011-2013, anche in caso di cambio provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
 - c) di essere consapevole che tale scelta è incompatibile con la presentazione dell'allegato D1 e che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare l'allegato D1.
10. Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11. Il candidato deve specificare nella domanda di inserimento (Allegato D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (Allegato A), del riconoscimento delle preferenze (Allegato B) e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (Allegato C).
12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché del relativo certificato professionale "CQC persone". Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
13. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto, alternativamente:
 - a) di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
 - b) di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato;
 - c) di certificazione con riferimento a dichiarazioni non autocertificabili già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
14. L'allegato modulo D1 o D2, completa in ogni sua parte, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti gli effetti come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità.

Art. 6

Scelta delle istituzioni scolastiche Presentazione istanze on line

1. La scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità *online*, in conformità con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, entro i termini di scadenza comunicati secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 4.
2. A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della modalità *online*, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
 - Fase 1: registrazione del personale interessato. Tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione: "*Presentazione Istanze on line-registrazione*", presente sull'*home page* del sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "*Istruzione*";
 - Fase 2: Inserimento dell'istanza *online* da parte dell'utente. Detta operazione viene effettuata nella sezione: "*Presentazione istanze on line – inserimento modello D3*" presente sull'*home*

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

page del sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (www.istruzione.it), nella sezione "Istruzione".

Per quest'ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l'istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro *online*.

Nell'apposita sezione "*Istanze on line - Registrazione*" predisposta sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.

3. Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali per cui ha titolo.
4. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può includere o meno l'istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2).
5. Nel caso in cui l'aspirante inoltri o presenti, all'istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda, il solo modello D1 o D2, ma non inoltri il modello D3 tramite la procedura "*Istanze on line*", gli verrà automaticamente attribuita, come istituzione scolastica scelta per l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, esclusivamente l'istituzione scolastica destinataria della domanda D1 o D2.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, l'aspirante che desideri l'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in non più di trenta istituzioni scolastiche deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato D3 tramite la procedura "*Istanze online*".
7. Anche gli aspiranti già inclusi, ai sensi del d.m. n.104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, devono necessariamente inviare una nuova istanza (Allegato D3) di scelta delle istituzioni scolastiche per essere inclusi nelle nuove graduatorie di cui al presente decreto. L'aspirante, pertanto, anche in caso di conferma (Allegato D2), deve compilare *ex novo*, in tutte le sue parti, il modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche (Allegato D3), secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 7

Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli

1. Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze, che sono parte integrante del presente decreto, sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati necessari ai fini della presente procedura. Vigono, al riguardo, le disposizioni normative di cui al d.P.R.n. 445 del 2000.
2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione circa i requisiti e i titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda sia per verificare l'ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione dei titoli

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Allegato A) e definire, così, la posizione occupata in graduatoria, sia per la considerazione delle eventuali preferenze dichiarate (Allegato B), e, infine, per il solo profilo di assistente tecnico, per verificare il possesso dei titoli di accesso ai laboratori (Allegato C).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n.445 del 2000 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
5. All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.
7. In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Art. 8

Inammissibilità della domanda Esclusione della procedura

1. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4, comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
2. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
 - a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
 - b) abbiano presentato domanda *on line* di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
 - c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
 - d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chiedi l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito.
4. Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.
5. Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 9

Ricorsi

1. Avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento,
2. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
6. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
7. I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
8. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006-2009.

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Le scuole devono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie in quanto essa consente la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
 - a) se totalmente inoccupati;
 - b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;
 - c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento.
2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, al fine di evitare lo svolgimento di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.
4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 11

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).
2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.
3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
 - a) i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
 - b) il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
 - c) le indicazioni di tutti i tramite idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa inoltre deve contenere:

- a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
 - b) la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.
4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare, nella compilazione della domanda e nel modello D3 di scelta delle sedi, l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).
 5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando i recapiti indicati dagli aspiranti nel modello di domanda. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola. L'uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile, deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi la effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. Le proposte di assunzione per supplenze che si preannunciano pari o superiori a trenta giorni, in caso di impossibilità di utilizzazione della funzione SIDI, devono comunque essere effettuata tramite telegramma. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini. In quest'ultimo caso, ove l'istituzione scolastica comunichi telefonicamente all'aspirante che risulta destinatario della supplenza, questi deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione. Anche in caso di convocazioni alternative alla funzione SIDI, in caso di impossibilità dell'utilizzazione della stessa, le singole istituzioni scolastiche assicurano comunque che i contenuti delle comunicazioni corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui al d.P.R. n. 588 del 1985, o nelle precedenti qualifiche del personale non docente, di cui al d.P.R. n. 420 del 1974, è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.
2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto. Esaurita tale fascia, si passa allo scorrimento dei candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, una volta esaurita anche quest'ultima, si passa infine, ai candidati inclusi, in base alle disposizioni di cui al presente decreto, nella terza fascia, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (Allegato B).

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (Allegato C).
4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelle stabilite dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
6. Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete *Internet* all'indirizzo *www.istruzione.it*, nonché attraverso la rete *Intranet*.

Roma,

IL MINISTRO

Stefania Giannini


